REGOLAMENTO (CEE) N. 2836/84 DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 1984

relativo a misure transitorie concernenti l'applicazione di taluni importi compensativi monetari negli scambi di determinati Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 (2), in particolare l'articolo 6,

considerando che gli importi compensativi monetari di taluni Stati membri possono talvolta subire modifiche notevoli;

considerando che, nella prospettiva di tali modifiche, rischiano di verificarsi movimenti speculativi in alcuni settori, che potrebbero provocare deviazioni di traffico;

considerando che è opportuno fissare fin d'ora certe misure che si potranno prendere, qualora, in occasione delle modifiche degli importi compensativi monetari, si registrassero deviazioni di traffico; che le date, i prodotti, nonché i movimenti dei prodotti in questione dovranno essere precisati in ciascun caso particolare di applicazione di tali misure;

considerando che, per evitare tali deviazioni, è opportuno disporre che, per i prodotti che possono formare oggetto di speculazione, gli importi compensativi monetari, applicabili prima delle modifiche degli importi stessi, rimangano in applicazione oltre la data della modifica durante un periodo di tempo limitato; che ciò vale anche nel caso in cui l'importo compensativo monetario sia stato fissato in anticipo ad una data posteriore a quella della modifica;

considerando che, tenuto conto dell'esperienza acquisita in materia di trasformazione del burro, è opportuno precisare per questo prodotto particolare la nozione di « ottenimento del prodotto » ai sensi del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

— data della modifica, la data alla quale entrano in vigore i nuovi tassi degli importi compensativi monetari,

— data iniziale, la data dalla quale potrebbero verificarsi movimenti speculativi.

Articolo 2

1. In deroga ai regolamenti che fissano gli importi compensativi monetari validi nel corso del periodo che inizia alla data della modifica, per i prodotti di cui all'allegato I gli importi compensativi monetari validi il giorno precedente tale data, rimangono applicabili durante il periodo indicato in detto allegato.

In deroga all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1160/82 della Commissione, del 14 maggio 1982, relativo alla fissazione anticipata degli importi compensativi monetari (3), gli importi compensativi monetari validi il giorno precedente la data della modifica sono applicabili alle esportazioni effettuate sulla base di un titolo comportante fissazione anticipata degli importi compensativi monetari chiesto a decorrere dalla data della modifica per i prodotti di cui all'allegato I, durante il periodo previsto da detto allegato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto alle operazioni di cui all'allegato II e agli Stati membri indicati nella prima colonna.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai prodotti importati in uno degli Stati membri di cui all'allegato II, lettera C, prima colonna, dopo essere stati sottoposti in tale Stato membro ad uno dei regimi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1371/81 della Commissione (4) posteriormente alla data iniziale e anteriormente alla data della modifica.

4. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche in tutti i casi in cui, per le importazioni in uno degli Stati membri di cui all'allegato II, lettera C, prima colonna, le formalità doganali di esportazione nello Stato membro di provenienza sono state espletate anteriormente alla data della modifica.

5. Per le esportazioni verso i paesi terzi effettuate a partire dagli Stati membri di cui all'allegato II, lettera A, rimangono pure in applicazione il tasso rappresen-

(1) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 134 del 15. 5. 1982, pag. 22.
(4) GU n. L 138 del 25. 5. 1981, pag. 1.

tativo e il coefficiente monetario di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1372/81 della Commissione (1), validi il giorno precedente la data della modifica per i prodotti interessati.

Articolo 3

1. Le disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 1 e 5, non si applicano :

a) alle esportazioni di cui all'allegato II, lettera A, prima colonna, verso le corrispondenti destinazioni indicate nella terza colonna, e

b) alle importazioni di cui all'allegato II, lettera B, prima colonna, in provenienza da uno dei corrispondenti Stati membri indicati nella terza colonna,

qualora si verifichi una delle condizioni seguenti :

— se i prodotti sono stati raccolti od ottenuti nello Stato membro esportatore, oppure

— se i prodotti provengono dalla macellazione di suini o di bovini nello Stato membro esportatore, oppure

— se, preliminarmente all'esportazione, le formalità d'importazione nello Stato membro esportatore sono state espletate anteriormente alla data iniziale o a decorrere dalla data della modifica.

Gli Stati membri accertano se ricorrono le condizioni sopracitate e, se del caso, esigono la presentazione di prove adeguate entro i termini da essi stabiliti, con un massimo di tre mesi, salvo caso di forza maggiore.

2. Ove, in sede d'espletamento delle formalità doganali di esportazione, si possa constatare che ricorrono le condizioni di cui al paragrafo 1, sul documento che giustifica il carattere comunitario dei prodotti, redatto al momento dell'esportazione a partire da uno degli Stati membri di cui all'allegato II, lettera B, terza colonna, viene apposta una delle diciture seguenti, autenticata dal timbro dell'ufficio doganale che ha accettato la dichiarazione di esportazione :

— « Prodotti che soddisfano alle condizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2836/84 (misure transitorie ICM) »,

— « Produkter, der opfylder bestingelserne i artikel 3, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2836/84 (overgangsforanstaltninger MUB) »,

— « Die Bedingungen von Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2836/84 (Übergangsmaßnahmen WAB) erfüllende Erzeugnisse »,

— « Products which meet the conditions laid down in Article 3 (1) of Regulation (EEC) No 2836/84 (transitional measures : MCAs) »,

— « Produits remplissant les conditions de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2836/84 (mesures transitoires MCM) »,

— « Προϊόντα που πληρούν τους όρους του άρθρου 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2836/84 (μεταβατικά μέτρα ΝΕΠ) »,

— « Produkten in overeenstemming met de voorwaarden van artikel 3, lid 1 van Verordening (EEG) nr. 2836/84 (overgangsmaatregelen voor MCB) ».

Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano se i prodotti sono esportati verso uno Stato membro per il quale l'importo compensativo monetario è concesso dallo Stato membro esportatore.

3. In caso di applicazione del paragrafo 1, la prova che l'importo compensativo monetario valido a decorrere dalla data della modifica può essere applicato nello Stato membro di cui all'allegato II, lettera B, prima colonna, è fornita :

— dal documento di cui al paragrafo 2, oppure

— dall'originale di un attestato rilasciato nello Stato membro esportatore e trasmesso per via amministrativa all'organismo competente dello Stato membro di destinazione indicato nell'allegato IV.

Articolo 4

1. Le disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 1 e 5, non si applicano alle importazioni di cui all'allegato II, lettera C, prima colonna, effettuate a partire da una delle corrispondenti provenienze indicate nella terza colonna, qualora si verifichi una delle condizioni seguenti :

— i prodotti non sono stati raccolti od ottenuti nello Stato membro importatore, oppure

— i prodotti non provengono dalla macellazione di suini o di bovini nello Stato membro importatore, oppure

— preliminarmente all'importazione, i prodotti non sono stati esportati da detto Stato membro posteriormente alla data iniziale e anteriormente alla data della modifica.

Gli Stati membri accertano se ricorrono le condizioni sopracitate e, se del caso, esigono la presentazione di prove adeguate entro i termini da essi stabiliti, con un massimo di tre mesi, salvo caso di forza maggiore.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non pregiudicano l'applicazione dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4.

Articolo 5

Le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1371/81 non si applicano ai prodotti di cui all'allegato I durante il periodo previsto per ciascuno di essi.

Articolo 6

1. In caso di esportazioni effettuate a partire dalle provenienze di cui all'allegato II, lettera A, prima colonna e lettere B o C, terza colonna, di prodotti della

(1) GU n. L 138 del 25. 5. 1984, pag. 14.

sottovoce 04.03 B della tariffa doganale comune, fabbricati con prodotti della sottovoce 04.03 A della tariffa doganale comune, l'importo compensativo monetario valido il giorno precedente la data della modifica rimane applicabile se, per questi ultimi prodotti, non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo e terzo trattino, o all'articolo 4, paragrafo 1, primo e terzo trattino.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, non si considerano ottenuti negli Stati membri di cui all'allegato II, lettera A, prima colonna, e lettere B o C, terza colonna, i prodotti della sottovoce 04.03 A della tariffa doganale comune provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo, che abbiano subito una o più trasformazioni sostanziali negli Stati membri di cui all'allegato II, lettera A, prima colonna, e lettere B o C, terza colonna.

Articolo 7

1. L'attestato di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo trattino, si compone di un originale e di una copia ed è redatto su un modulo conforme al modello di cui all'allegato III. Il formato del formulario è di circa 210 × 297 mm. La carta da utilizzare pesa almeno 40 g al m^2 ed è di colore bianco. Il modulo è stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità, designata dalle autorità competenti dello Stato membro esportatore, ed è redatto a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, i caratteri devono essere in stampatello.

Ogni attestato è contrassegnato da un numero d'ordine assegnato dall'organismo emittente, che ne conserva una copia.

2. In caso di dubbio circa l'autenticità dell'attestato o delle diciture e dei visti che vi figurano, i competenti servizi nazionali rinviano il documento contestato o una sua fotocopia all'organismo emittente, a fini di controllo. Ciò può essere fatto anche a titolo di sondaggio ; in tal caso, viene rinviata soltanto una fotocopia dell'attestato.

Articolo 8

Il titolo di esportazione o di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario, rilasciato a decorrere dalla data della modifica sino alla data di cui all'allegato I, reca, nella casella 18 a), una delle diciture seguenti :

— « Fissazione anticipata dell'ICM, fatto salvo il disposto del regolamento (CEE) n. 2836/84 »,

— « MUB er forudfastsat, jf. dog bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 2836/84 »,

— « Vorausfestsetzung des WAB vorbehaltlich der Verordnung (EWG) Nr. 2836/84 »,

— « Advance fixing of MCA, subject to Regulation (EEC) No 2836/84 »,

— « Préfixation du MCM, sous réserve du règlement (CEE) n° 2836/84 »,

— « Προκαθορισμός του ΝΕΠ, με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2836/84 »,

— « Voorfixatie van het MCB, onverminderd van Verordening (EEG) nr. 2836/84 ».

Articolo 9

Ai fini del presente regolamento,

— la data della modifica e la data iniziale,

— i prodotti ed i periodi di cui all'allegato I,

— i movimenti dei prodotti ed i relativi prodotti, di cui all'allegato II, e

— gli organismi di cui all'allegato IV

sono determinati in base alla procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio (1) o, a seconda dei casi, in base alla procedura di cui agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli.

Sempre con la stessa procedura si possono decidere deroghe o complementi al presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica esclusivamente per i periodi che saranno determinati in base alla procedura di cui all'articolo 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

ALLEGATO I

Prodotti interessati	Da applicare fino al :
Da determinarsi in base alla procedura di cui all'articolo 9	Da determinarsi in base alla procedura di cui all'articolo 9

ALLEGATO II

A

1	2	3
Esportazione da uno Stato membro	*Prodotti interessati*	*Destinazioni*
Il cui importo compensativo monetario positivo è aumentato o il cui importo compensativo monetario negativo è diminuito, da determinarsi in base alla procedura di cui all'articolo 9	Da determinarsi in base alla procedura di cui all'articolo 9	Da determinarsi in base alla procedura di cui all'articolo 9

B

1	2	3
Importazione in uno Stato membro	*Prodotti interessati*	*Stato membro di provenienza*
Il cui importo compensativo monetario positivo è aumentato o il cui importo compensativo monetario negativo è diminuito, da determinarsi in base alla procedura di cui all'articolo 9	Da determinarsi in base alla procedura di cui all'articolo 9	Da determinarsi in base alla procedura di cui all'articolo 9

C

1	2	3
Importazione da uno Stato membro	*Prodotti interessati*	*Provenienze*
Il cui importo compensativo monetario positivo è aumentato o il cui importo compensativo monetario negativo è diminuito, da determinarsi in base alla procedura di cui all'articolo 9	Da determinarsi in base alla procedura di cui all'articolo 9	Da determinarsi in base alla procedura di cui all'articolo 9

COMUNITÀ EUROPEA

1 Esportatore (nome e indirizzo completo)	**ATTESTATO** **concernente** **l'applicazione degli importi compensativi monetari** **N.** **Originale**
2 Destinatario (nome e indirizzo completo)	3 ORGANISMO EMITTENTE
	4 Stato membro esportatore 5 Stato membro destinatario

6 Marche, numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci	7 Quantità (1)

8 Documento che giustifica il carattere comunitario delle merci Specie : Numero : Ufficio doganale : Data Giorno Mese Anno	9 Dichiarazione di esportazione (2) Specie : Numero : Ufficio doganale : Data di accettazione Giorno Mese Anno

10 VISTO DELL'ORGANISMO EMITTENTE

Si attesta che, per le merci sopra indicate, il nuovo importo compensativo monetario è applicabile nello Stato membro di destinazione.

Località : Firma : Timbro :

lare secondo le norme nazionali.

ALLEGATO IV

Elenco degli organismi competenti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, da determinare in base alla procedura di cui all'articolo 9